SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 maggio 1986 relativamente alla sesta cedola, di scadenza 26 maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 maggio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 6,90%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 maggio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di aprile precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 26 maggio 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 426179/66-AU-111 del 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 aprile 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 aprile 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 maggio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 26 maggio 1992, è di 508.619.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile 1992, è di L. 1.541,83 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 508.619.000 ECU) dei CTE ottennali 6,90% con godimento 26 maggio 1986 — relativamente alla sesta cedola, di scadenza 26 maggio 1992 — ammonta a L. 54.110.078.260.

La suddetta spesa farà carico, al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1992
Registro n. 22 Tesoro foglio n. 13

92A2835

DECRETO 12 maggio 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 maggio 1988 relativamente alla scadenza del 25 maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 maggio 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 maggio 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di aprile precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 25 maggio 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 570480/66-AU-160 del 1° giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 1° giugno 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire:

Visto il telex in data 27 aprile 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 maggio 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 25 maggio 1992, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 250.740.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile 1992, è di L. 1.541,83 per ogni ECU:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 250.740.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 25 maggio 1988, sono i seguenti:

L. 32.860.869.030 relativamente alla quarta cedola d'interesse, di scadenza 25 maggio 1992, comprensive di L. 28.753.260.030 per interessi netti e di L. 4.107.609.000 per ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759;

L. 386.598.454.200 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 25 maggio 1992.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 (interessi netti e ritenuta fiscale) e 9537 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1992
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 12

92A2836

DECRETO 9 giugno 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999, per un importo di L. 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 6 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992.

L'assegnazione dei buoni emessi della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 6 maggio 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 18 novembre ed il 18 maggio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 18 maggio 1992/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 5,05, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differrenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 maggio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», con la corresponsione dei dietimi di interesse dovuti, al netto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma, entro le ore tredici del giorno 17 giugno 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore tredici del giorno 17 giugno 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 giugno 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 18 maggio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 19 giugno 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999; esse avranno inizio il 19 giugno 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di

aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dall'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1992
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 107

92A2823

DECRETO 10 giugno 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali), 1° gennaio 1989 (quinquennali), 1° gennaio 1990 (quinquennali), 1° luglio 1990 (quinquennali), 1° gennaio 1991 (quinquennali), 1° luglio 1991 (settennali) e 1° gennaio 1992 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1992 e scadenza nel mese di gennaio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 193545/66-AU-229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 348865/66-AU-242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/66-AU-252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di

credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1992 scadenza nel mese di gennaio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 430317 del 28 dicembre 1987, n. 252734 del 25 giugno 1988, n. 352556 del 30 dicembre 1988, n. 571596 del 28 dicembre 1989, n. 192818 del 20 giugno 1990, n. 193545 del 31 dicembre 1990, n. 348865 del 20 giugno 1991 e n. 349617 del 18 dicembre 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1993, è determinato nella misura:

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988 - codice ABI 13009, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 10;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988 - codice ABI 13020, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 9;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989 - codice ABI 13032, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 8;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice ABI 13069, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 - codice ABI 13084, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 - codice ABI 13093, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,80% per i CCT settennali 1° luglio 1991 - codice ABI 13202, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,80% per i CCT settennali 1° gennaio 1992 - codice titolo 13211, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.498.200.000.000, così ripartite:

L. 462.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988;

L. 112.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;

L. 238.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989;

L. 340.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990;

L. 782.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990;

L. 374.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991;

L. 544.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 646.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A2824

DECRETO 10 giugno 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali), 17 luglio 1986 (settennali) e 1° luglio 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1992 e scadenza nel mese di luglio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1985, sottoscritti per l'importo di L. 3.346.779.000.000;

n. 623735/66-AU-114 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.200 miliardi;

n. 624022/66-AU-115 del 10 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 17 luglio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 798.470.000.000;

n. 427533/66-AU-138 del 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 giugno 1985, del 24 giugno 1986 e del 25 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 luglio 1986 i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1992 e scadenza nel mese di luglio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 315656 del 14 giugno 1985, n. 623735 del 24 giugno 1986 e n. 427533 del 25 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624022 del 10 luglio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1993, è determinato nella misura:

dell'11,95% per i CCT decennali 1° luglio 1985 - codice ABI 12831, emessi per L. 5.346.779.000.000, cedola n. 8;

dell'11,95% per i CCT decennali 1° luglio 1986 - codice ABI 12863, emessi per lire 4.200 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,70% per i CCT settennali 17 luglio 1986 - codice ABI 12864, circolanti per L. 798.470.000.000, cedola n. 7;

del 12,90% per i CCT decennali 1° luglio 1987 - codice ABI 12892, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.382.253.580.500, così ripartite:

L. 399.940.090.500 per i CCT decennali 1° luglio 1985;

L. 501.900.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1986;

L. 93.420.990.000 per i CCT settennali 17 luglio 1986;

L. 386.992.500.000 per i CCT decennali 1° luglio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A2825

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che il giorno 9 maggio 1992 non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento è accertato per il giorno 9 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2826

DECRETO 6 giugno 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Milazzo è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo è accertato per i giorni 7 e 8 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2827

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 ottobre 1991.

Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la relazione finale dell'apposita commissione di studio costituita con decreto ministeriale 5 aprile 1990, e successive integrazioni, per la definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della comunicazione che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente il piano di sviluppo universitario per il periodo 1986-90 dovrà attivarsi presso le Università degli studi di Siena, Salerno e Torino;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei giornalisti;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XXXIX-*ter*, la tabella XL, relativa al corso di laurea in scienze della comunicazione e la tabella XL-*bis* relativa al corso di diploma universitario in giornalismo e al corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti il corso di laurea in scienze della comunicazione e i corsi di diploma universitario in giornalismo ed in tecnica pubblicitaria.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di lettere e filosofia, di sociologia, di magistero e di scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in scienze della comunicazione e i diplomi universitari in giornalismo ed in tecnica pubblicitaria.

Dopo la tabella XXXIX-*ter* annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le tabelle XL e XL-*bis*, relative rispettivamente alla laurea in scienze della comunicazione e ai diplomi universitari in giornalismo e in tecnica pubblicitaria.

Le anzidette tabelle sono allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992
Registro n. 8 Università e ricerca, foglio n. 126

ALLEGATO 1

TABELLA XL

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 1 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi, destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

L'attività didattica complessiva ammonta a 1550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

Gli indirizzi sono i seguenti:

A) Comunicazioni di massa.

B) Comunicazione istituzionale e d'impresa.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

Art. 2 *(Biennio di formazionie di base).* — Nel corso del primo biennio il piano degli studi consiste di dieci insegnamenti per un impegno didattico di 700 ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

1) Area scientifico-tecnologica:
informatica generale;
sistemi e tecnologie della comunicazione.

2) Area comunicativa:
sociologia della comunicazione;
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

3) Area economica:
economia politica;
politica economica;
economia pubblica.

4) Area sociologica:
sociologia.

5) Area semiologica:
semiotica.

6) Area linguistica:
linguistica generale;
sociolinguistica.

7) Area psicologica:
psicologia dei processi cognitivi;
psicolinguistica.

8) Area giuridica:
diritto pubblico;
diritto privato.

9) Area storica:
storia economica e sociale dell'età contemporanea;
storia contemporanea.

Le prime nove discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre le decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti nelle aree 1 e 2.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio di formazione di base o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove istituito, o di altre strutture idonee.

Art. 3 *(Triennio di indirizzo).* — Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere tra quelli indicati al successivo art. 5, per un'attività didattica complessiva di 850 ore.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno

1) Un insegnamento a scelta tra:
retorica e stilistica;
lingua straniera moderna;
grammatica italiana;
storia della lingua italiana.

2) Un insegnamento a scelta tra:
comunicazione visiva;
iconologia e iconografia;
semiologia del cinema e degli audiovisivi;
disegno industriale.

3) Un insegnamento a scelta tra:
antropologia culturale;
psicologia sociale;
scienza della politica;
sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

Indirizzo di comunicazioni di massa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione;
2) teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;
3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
4) teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;
5) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
6) economia e organizzazione delle imprese editoriali;
7) storia delle relazioni internazionali;
8) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
9) teorie e tecniche dei nuovi media.

Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'economia;
2) economia aziendale o organizzazione aziendale;
3) marketing;
4) scienza dell'opinione pubblica o istituzioni politiche e gruppi di pressione;
5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

6) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

7) teorie e tecniche della promozione di immagine;

8) tecniche della comunicazione pubblicitaria;

9) storia dell industria o storia economica contemporanea.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

Art. 5 *(Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio)*:

comunicazione politica;

diritto all'informazione;

diritto della persona;

diritto d'autore;

economia dei media;

economia della cultura;

elementi di musica elettronica;

epistemologia;

estetica;

filosofia del linguaggio;

filosofia della scienza;

formazione e gestione delle risorse umane;

informatica applicata;

interazione uomo-macchina;

letterature comparate;

linguistica computazionale;

logica;

logica dei linguaggi naturali;

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero politico contemporaneo;

relazioni internazionali;

logica matematica;

politica sociale;

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

scienze cognitive;

semiologia della musica;

semiologia delle arti;

semiotica del testo;

sistemi esperti e intelligenza artificiale;

sistemi grafici;

sociologia dei processi di socializzazione;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia politica;

storia del cinema;

storia del pensiero scientifico;

storia del teatro;

storia dell'arte;

storia dell'arte contemporanea;

storia della filosofia;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della musica;

storia della scienza;

tecnologie dell'educazione;

teoria dell'informazione;

teorie della traduzione.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

Art. 6 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Art. 7 *(Raccordo con il diploma)*. — Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma in giornalismo e tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese, e con l'obbligo di integrare il piano di studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

ALLEGATO 2

TABELLA XL-*bis*

DIPLOMI UNIVERSITARI IN GIORNALISMO E IN TECNICA PUBBLICITARIA

Art. 1. — Sono istituiti i corsi di diploma universitario in giornalismo e tecnica pubblicitaria.

I corsi di studio hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli studenti iscritti — e la loro eventuale selezione — è determinato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; a tal fine il Ministro, per il diploma universitario in giornalismo, acquisisce il parere dell'Ordine nazionale dei giornalisti per la determinazione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in «.............», con la specificazione del diploma universitario seguito.

Art. 2 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il corso degli studi è articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificamente professionale.

L'attività didattica complessiva ammonta ad almeno ottocentocinquanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.

Diploma universitario in giornalismo

Art. 3 *(Biennio di formazione di base)*. — Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1) Area comunicativa:
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

2) Area scientifico-tecnologica:
informatica generale;
sistemi e tecnologie della comunicazione.

3) Area giuridica:
diritto pubblico;
diritto privato.

4) Area economica:
economia politica;
politica economica.

5) Area psicologica:
psicologia dei processi cognitivi;
psicologia sociale.

6) Area sociologica:
sociologia.

7) Area storica:
storia contemporanea;
storia economica e sociale dell'età contemporanea.

8) Area linguistico-comunicativa:
sociolinguistica;
sociologia della comunicazione.

Gli otto insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno un insegnamento.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi — per la lingua inglese — del centro linguistico interfacoltà, o di altre strutture idonee.

Art. 4 *(Anno professionale)*. — Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attività didattica di almeno trecentocinquanta ore; di questi quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione - diritto e deontologia delle professioni comunicative;
2) storia del giornalismo - storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
4) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Lo studente, deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

1) geografia umana;
2) statistica sociale;
3) storia delle relazioni internazionali;
4) retorica e statistica;
5) semiotica;
6) storia della scienza;
7) storia della scienza e della tecnica;
8) tecniche dell'intervista;
9) sociologia delle comunicazioni di massa;
10) sociologia delle relazioni internazionali;
11) estetica;
12) letterature comparate.

Art. 5 *(Pratica giornalistica)*. — Nel corso del triennio lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgano attività giornalistica continuativa da almeno cinque anni, e comunque previa stipula di specifiche convenzioni.

Art. 6 *(Esame di diploma)*. — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico «esame finale di diploma», consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa.

Art. 7 *(Raccordo con i corsi di laurea e diplomi affini)*. — Il diplomato in giornalismo può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori — purché con identica denominazione o strettamente affini — del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Diploma universitario in tecnica pubblicitaria

Art. 8 *(Biennio di formazione di base)*. — Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1) Area comunicativa:
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

2) Area giuridica:
diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione.

3) Area economica:
economia politica;
economia aziendale.

4) Area psicologica:
psicologia dei processi cognitivi;
psicologia sociale.

5) Area sociologica:
sociologia;
sociologia economica.

6) Area metodologica:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
statistica.

7) Area retorico-semiologica:
semiotica;
retorica e stilistica.

I primi sette insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno un insegnamento.

L'ultimo insegnamento sarà scelto dalla facoltà entro le suddette aree.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione dati, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi — per la lingua inglese — del centro linguistico interfacoltà, o di altre strutture adeguate.

Art. 9 *(Anno professionale)*. — Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attività didattica di almeno trecentocinquanta ore; di questi, quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco:

1) economia e tecnica della pubblicità;
2) strumenti e strategie della comunicazione d'impresa - teorie e tecniche della promozione di immagine;
3) tecniche della comunicazione pubblicitaria;
4) informatica generale o informatica applicata.

Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri due insegnamenti sono scelti dallo studente tra quelli attivati entro il seguente elenco, eventualmente integrato secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341/90:

1) disegno industriale;
2) marketing;

3) psicolinguistica;
4) psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
5) sociolinguistica;
6) sociologia della comunicazione;
7) tecnica della comunicazione visiva;
8) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;
9) statistica sociale;
10) teorie e tecniche della promozione di immagine;
11) estetica.

Art. 10 *(Formazione professionale)*. — Nel corso del terzo anno lo studente deve seguire, per un periodo di almeno quattro mesi, uno stage di formazione professionale organizzato anche sulla base di intese o di convenzioni fra l'Università e un ente o istituzione pubblici o privati, che ne certifichi l'esito.

Art. 11 *(Esame di diploma)*. — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico esame finale consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei laboratori dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un progetto pubblicitario.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti obbligatori dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve aver frequentato con esito positivo lo stage di formazione professionale.

Art. 12 *(Raccordo con il corso di laurea in scienze della comunicazione)*. — Il diplomato in tecnica pubblicitaria può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto, purché di uguale denominazione o strettamente affine, e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992
Registro n. 8 Università e ricerca, foglio n. 126

92A2805

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 giugno 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1962 concernente modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del Marchio nazionale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, che all'art. 3 stabilisce, tra l'altro, le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio a cui i prodotti ortofrutticoli ed agrumari in esportazione, soggetti al Marchio nazionale di esportazione, devono rispondere;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1962, che stabilisce le modalità di accertamento e di rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo;

Ritenuto di modificare il citato decreto ministeriale 28 maggio 1962, rendendolo maggiormente improntato a criteri di operatività e di immediatezza, anche al fine di non aggravare i costi di esportazione:

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 maggio 1962 è così modificato:

«Il controllo si esegue, di regola, a sondaggio per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico; per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco; per le spedizioni via aerea, negli aeroporti all'atto del carico e per le spedizioni per via ordinaria, nella località indicata dall'Istituto nazionale per il commercio estero».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 è così modificato:

«Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto e tutte le altre contemplate nei decreti ministeriali di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, riferentesi al prodotto in esportazione, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore per le partite sottoposte a verifica di sondaggio; per le altre partite rilasciano una dichiarazione di ricevuta di richiesta di controllo».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 viene così modificato:

«Il certificato o la dichiarazione di ricevuta di richiesta di controllo, a seconda dei casi, devono essere consegnate direttamente dall'ispettore dell'Istituto nazionale per il commercio estero alle autorità ferroviarie o doganali o al vettore».

La dichiarazione di ricevuta può essere trasmessa agli interessati anche per via telefax. L'originale rimarrà in possesso dell'ICE, per ogni eventuale riscontro.

Art. 4.

L'art. 9 viene così modificato:

«Ai sensi dell'art. 10 del precitato regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, le autorità ferroviarie rifiuteranno le spedizioni e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dallo Stato delle partite di prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti al Marchio nazionale di esportazione che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o dalla dichiarazione di ricevuta di richiesta di controllo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Roma, 11 giugno 1992

Il Ministro: LATTANZIO

92A2847

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 giugno 1992.

Autorizzazione all'acquisto di immobili per la sistemazione dei nuclei familiari impossibilitati al recupero di alloggi danneggiati dal movimento franoso in località Fontivegge nel comune di Perugia. (Ordinanza n. 2277/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 774;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega, del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *o)*, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, con il quale è stato attribuito un contributo speciale di lire dieci miliardi alla regione Umbria per interventi di consolidamento delle frane verificatesi nel comune di Perugia, località Fontivegge e nel comune di Montone, località Capoluogo, ed è stata prevista la possibilità, da parte della medesima regione, di utilizzare tale contributo anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per disastri idrogeologici sul territorio nazionale, che autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi ed a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista l'ordinanza n. 1942/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1990, con la quale, ad integrazione del contributo di lire dieci miliardi attribuito alla regione Umbria ai sensi della sopracitata legge 28 ottobre 1986, n. 730, è stato assegnato alla regione medesima un contributo di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'esecuzione di interventi di riattazione di immobili danneggiati dal movimento franoso in località Fontivegge del comune di Perugia, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Visto il decreto 23 gennaio 1991, n. 76 con il quale è stato disposto, per l'avanzamento degli anzidetti interventi di recupero edilizio in località Fontivegge, un ulteriore impegno di spesa di lire un miliardo a valere sullo stanziamento sopra indicato, per le più urgenti opere facenti parte della prima fascia di priorità;

Vista la nota n. 49157 del 30 luglio 1991 con la quale il comune di Perugia ha rappresentato la impossibilità, nell'ambito del piano di interventi di consolidamento del movimento franoso e di recupero edilizio degli edifici danneggiati dal dissesto in località Fontivegge, di riparare o ricostruire l'edificio ubicato in via S. Prospero, al civico 41, da demolire, a salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto insistente su un'area interessata da fenomeni di dissesto, nonché la impossibilità di ricostruire fuori sito l'unità strutturale in questione, per assicurare una definitiva sistemazione ai senza tetto sgomberati, attesa la carenza di aree edificabili nel territorio comunale, ed ha quindi richiesto l'assenso ministeriale all'acquisto, a valere sul finanziamenti attribuiti al comune medesimo per la frana di Fontivegge, di immobile già esistente nel territorio comunale con attribuzione ai singoli proprietari dell'immobile destinato alla demolizione e previa acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime dello stesso, di un contributo inferiore a quello previsto nel piano di intervento per il recupero dei fabbricati danneggiati dalla frana secondo i criteri fissati dalla giunta regionale, d'intesa con il comune di Perugia, con delibera n. 6583 del 9 luglio 1991;

Vista la nota n. 22953 del 30 agosto 1991 con la quale la regione Umbria ha espresso parere favorevole in merito alla predetta richiesta, tenuto conto della cennata situazione che non consente la ricostruzione, in sito o altrove, della unità strutturale di via S. Prospero n. 41 per la quale era stata prevista nella precitata delibera di giunta regionale n. 6583 del 9 luglio 1991 una provvista finanziaria pari a L. 1.423.000.000 dei quali 250 milioni finalizzati alle opere di demolizione e L. 1.173.000.000 per la ricostruzione dell'edifico da demolire;

Vista la nota n. 23484 del 18 settembre 1991 con la quale la regione Umbria ha trasmesso una relazione generale del comune di Perugia sull'utilizzo dei fondi destinati al recupero dei fabbricati danneggiati dalla frana di Fontivegge nella quale viene evidenziata la necessità di procedere alla demolizione del fabbricato di via S. Prospero n. 41;

Vista la nota n. 7594/1625/91 del 19 dicembre 1991 con la quale l'ufficio tecnico erariale di Perugia ha congruito in L. 1.160.850.000 il valore dell'immobile da demolire, comprensivo dell'area di sedime;

Ravvisata la necessità che si proceda, per gli evidenziati motivi di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, alla demolizione del fabbricato in via S. Prospero n. 41, con conseguente acquisizione dello stesso al patrimonio comunale con vincolo di inedificabilità e preso atto della rappresentata impossibilità di reperire nel territorio comunale area idonea alla ricostruzione fuori sito;

Ravvisata altresì la necessità di consentire, comunque, una definitiva sistemazione dei nulcei familiari sgomberati, per le motivazioni indicate in premessa, fin dall'anno 1983;

Vista la nota n. 32446 del 23 maggio 1992 con la quale il comune di Perugia ha riferito circa la sistemazione dei proprietari delle unità immobiliari ubicate nello stabile di via S. Prospero n. 41 dalle quali si evince che n. 6 nuclei familiari su 13 sono alloggiati in immobili di proprietà comunale;

Tenuto conto che l'accoglimento delle richieste prospettate dal comune di Perugia e dalla regione Umbria non implica alcun onere aggiuntivo rispetto al contributo previsto nel piano di intervento, come in precedenza specificato, in L. 1.173.000.000 per la ricostruzione della unità strutturale di via S. Prospero n. 41 ma, anzi alla stregua del valore del fabbricato comprensivo dell'area di sedime, come congruito dall U.T.E. di Perugia in L. 1.160.850.000, comporta una economia di lire 12.150.000;

Considerato che un'eventuale ricostruzione, in altro sito dello stesso immobile, calcolato con i criteri della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni e integrazioni comporterebbe un onere per il solo costo di costruzione, pari a L. 985.567.000 oltre al costo dell'area di sedime, addivenendo ad un valore globale sicuramente superiore al valore complessivamente periziato dall'U.T.E. di Perugia, pari a L. 1.160.850.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contrarira norma:

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Umbria è autorizzata a consentire la utilizzazione dei finanziamenti, disposti con le ordinanze citate in premessa, assegnati nella delibera della giunta regionale n. 6583 del 9 luglio 1991 per la ricostruzione del fabbricato in via S. Prospero n. 41 in comune di Perugia, località Fontivegge, da demolirel nella misura di L. 1.160.850.000, congruita dall'ufficio tecnico erariale di Perugia quale conributo per l'acquisto di un immobile già esistente, al fine di consentire la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla cessione dell'area di sedime del fabbricato di via S. Prospero n. 41 al comune di Perugia con vincolo di inedificabilità.

3. Il comune di Perugia è tenuto, nella ipotesi di acquisto da parte degli attuali occupanti di alloggi di proprietà comunale, a destinare le relative disponibilità alla prosecuzione degli interventi di recupero edilizio indicati nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2837

ORDINANZA 11 giugno 1992.

Nomina del commissario delegato all'effettuazione degli interventi straordinari ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, diretti alla messa in sicurezza dei materiali tossico-nocivi rinvenuti nella regione Liguria. (Ordinanza n. 2284/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1992 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare il pericolo incombente per la pubblica incolumità e l'ambiente venutosi a determinare nella regione Liguria a seguito del rinvenimento di massicce quantità di rifiuti tossici e nocivi interrati in discariche abusive site in alcune zone del ponente savonese e, specificatamente, nel territorio dei comuni di Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo, Magliolo e Andora;

Considerato che dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si evidenzia, in particolare, l'incombente pericolo di inquinamento di falde acquifere che riforniscono molti comuni limitrofi, per cui si rende necessaria l'emanazione di provvedimenti straordinari intesi a porre in essere con la massima urgenza la messa in sicurezza dei materiali rinvenuti;

Vista la nota n. 168/SP del 2 giugno 1992 con la quale il presidente della giunta regionale della Liguria chiede l'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione dell'assessore all'ambiente della regione Liguria dott. Fabio Morchio, in qualità di vice-commissario;

Preso atto che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri demanda ad un provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile la nomina di un commissario delegato al compimento delle predette operazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dispone l'integrazione del Fondo per la protezione civile della somma di lire 8 miliardi messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente per il successivo trasferimento alla regione Liguria, previa intesa con i Ministri dell'ambiente e del tesoro;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro con note rispettivamente n. 711/GA del 5 giugno 1992 e n. 14743 del 10 giugno 1992;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni ed alle disposizioni indicate nell'art. 2;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Liguria, comm. Edmondo Ferrero, è nominato, per la durata di sei mesi, commissario delegato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile all'attuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dei siti interessati dalle discariche abusive di rifiuti tossici e nocivi individuati nei comuni di Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo, Andora e Magliolo ed in quelli della stessa regione che dovessero risultare interessati all'emergenza inquinamento.

2. Il commissario delegato nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi delle funzioni vicarie del dott. Fabio Morchio, assessore all'ambiente della regione Liguria.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico tramite ordinanze che possono essere emanate in deroga alle seguenti principali norme:

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo emanate dal Comitato interministeriale con la deliberazione del 27 luglio 1984 e pubblicate sul supplemento ordinario n. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

legge della regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1;

legge della regione Liguria 24 marzo 1980, n. 20, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

legge della regione Liguria 16 aprile 1984, n. 22, e successive modificazioni;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modificazioni;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

legge della regione Liguria 4 novembre 1977, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. La deroga dovrà essere di volta in volta indicata e motivata da ragioni di necessità ed urgenza.

3. Il commissario delegato è tenuto a comunicare con cadenza mensile al Ministro per il coordinamento della protezione civile gli interventi disposti indicandone motivazioni e finalità.

4. Gli interventi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e di risanamento del territorio.

Art. 3.

1. Per la realizzazione dei suddetti interventi, in aggiunta alla somma di lire 2 miliardi che la regione Liguria metterà a disposizione, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 8 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel cap. 7705 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992.

2. Sulla base di motivate richieste del commissario delegato ed entro il limite massimo delle disponibilità di cui al precedente comma, saranno assegnati alla regione Liguria i fondi per la realizzazione degli interventi necessari ed urgenti.

3. Nelle more dell'effettivo trasferimento della indicata somma di lire 8 miliardi da parte del Ministero dell'ambiente è autorizzata l'anticipazione di cassa a carico del Fondo per la protezione civile.

4. Il commissario delegato è tenuto ad esercitare il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili.

5. La regione Liguria stabilirà i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute dal commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2848

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 maggio 1992, n. F.L. 8/92.

Servizio informativo telematico.

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento-Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutte le amministrazioni comunali e loro consorzi

Alle comunità montane

e, per conoscenza:

Al Ministro per i problemi istituzionali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale per finanza locale

Al Ministero del tesoro:

Ragioneria generale dello Stato - I.G.B

Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'Istituto nazionale di statistica

1. PREMESSA.

Con il decreto di questo Ministero n. 2794/E3 del 20 maggio 1991 è stato dato l'avvio al servizio informativo telematico con lo scopo di fornire un ausilio ai comuni nello svolgimento del loro compito.

L'inizio ha comportato alcune difficoltà che sono in corso di soluzione. Ad oggi risultano autorizzati al servizio oltre 4.700 comuni rappresentanti circa il 57 per cento degli enti esistenti.

Emerge quindi la necessità che tutti i comuni ritardatari aderiscano al servizio in quanto la norma istitutiva ne prevede l'obbligatorietà. In proposito le prefetture hanno sollecitato di recente gli enti che non hanno ancora aderito al servizio ed hanno richiesto notizie agli utenti sullo stato di installazione.

In relazione al tempo trascorso dall'emanazione del decreto istitutivo si ritiene opportuno aggiornare le notizie sullo stato di attuazione del servizio e di fornire chiarimenti.

Con la presente circolare, infine, si informano i comuni delle iniziative di formazione che si svolgeranno al fine di facilitare l'uso dei servizi telematici del Ministero dell'interno.

2. NOVITÀ.

Le piu importanti novità sono costituite dall'ampliamento dei servizi forniti e degli utenti. Tra le nuove possibilità va segnalata la consultazione della *Gazzetta Ufficiale* e la fornitura del servizio ad altri enti, diversi dai comuni, definiti «altri utilizzatori». Occorre far presente che gli enti possono consultare le somme loro spettanti per l'anno 1992 a titolo di trasferimenti erariali di finanza locale e, fra breve, sarà possibile conoscere in tempo reale l'emanazione dei decreti riguardanti l'erogazione delle somme loro spettanti.

2.1. Gazzetta Ufficiale *telematica.*

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, offre *gratuitamente* ai comuni gli ultimi due numeri disponibili della *Gazzetta Ufficiale* telematica.

A pag. 801 del servizio Videotel, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato distribuisce a *pagamento* anche le seguenti banche dati: sommari e indici della *Gazzetta Ufficiale* dal 1984; trattati internazionali; nuovo catasto edilizio urbano, banche dati commerciali; albi professionali; concorsi ed esami. Inoltre, tramite apposito contratto, distribuisce, a mezzo Videotel: la *Gazzetta Ufficiale* nell'intero testo dal 1987 ad oggi; i provvedimenti normativi nel testo aggiornato, emanati dal 1990 ad oggi.

Per le informazioni è possibile contattare l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al numero verde 167864035.

Infine si comunica che il predetto Istituto ha manifestato l'intenzione di adottare modalità e condizioni, contrattuali e tariffarie, che per gli enti locali potranno allinearsi a quelle in essere con la pubblica amministrazione centrale.

2.2. *Regolamento di servizio.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 - serie generale - in data 30 dicembre 1991 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 20 maggio 1991 con l'allegato regolamento del servizio informativo telematico nonché il decreto ministeriale del 28 novembre 1991 di integrazione del regolamento stesso. Tale ultimo decreto consente l'adesione al servizio agli enti diversi dai comuni.

3. UTILIZZATORI.

Le amministrazioni comunali sono invitate, ancora una volta, a trasmettere i propri atti sempre tramite la prefettura territorialmente competente poiché esigenze organizzative e strutturali non consentono a questo Ministero di svolgere le funzioni alle quali adempiono le prefetture.

Al riguardo le amministrazioni predette potranno adottare i propri atti di competenza anche nel corrente anno 1992.

Inoltre si raccomanda alle amministrazioni che hanno deliberato la richiesta del terminale Videotel a carico del Ministero di attendere la consegna dell'apparecchiatura da parte della SIP e solo dopo tale consegna, ovvero contestualmente, saranno tenuti a sottoscrivere l'abbonamento con la SIP (vedasi in proposito quanto già precisato al paragrafo 8, n. 3/F della citata circolare F.L. 18/91 in data 20 maggio 1991).

Al riguardo si invitano le precitate amministrazioni a porre la massima attenzione nel sottoscrivere il contratto di abbonamento con la SIP in quanto trattasi di particolare contratto «codificato» *nel quale non deve essere mai sottoscritta l'obbligazione di pagare il corrispettivo della locazione, della manutenzione e della sorveglianza tecnica del terminale poiché tali costi sono sostenuti da questo Ministero in base a precisa disposizione di legge.*

Eventuali problematiche emerse in proposito nei rapporti tra SIP e i comuni a causa di una affrettata lettura delle citate disposizioni potranno essere risolte chiarendo, con la locale agenzia SIP, i malintesi intervenuti.

Gli enti diversi dalle amministrazioni comunali che si riconoscano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento di servizio dianzi citato potranno chiedere l'accesso gratuito manifestando tale volontà con deliberazione simile al mod. B1 allegato alla circolare F.L. 29/91 del 30 settembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1991.

La deliberazione stessa dovrà essere inviata alla prefettura territorialmente competente per il successivo inoltro a questo Ministero.

Questo Ministero comunicherà poi, tramite prefettura, l'esito della richiesta e la data di abilitazione all'accesso.

Torna utile a tal fine la comunicazione da parte degli enti stessi, contestualmente all'invio in prefettura dei propri atti, del nominativo dell'affidatario del servizio al quale, tramite prefettura, verrà consegnata la password di accesso al servizio.

In particolare va segnalato che il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, ha esteso il servizio informativo telematico alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto tali enti potranno avvalersi del servizio con le modalità indicate per gli altri utilizzatori (art. 3 del citato regolamento). È in corso l'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane pur tenendo conto che non vi devono essere oneri a carico dell'erario. Per il momento le comunità montane potranno avvalersi degli altri servizi già forniti.

Inoltre le amministrazioni regionali e provinciali e quant'altri hanno manifestato, anche informalmente, il proprio interesse a fruire del servizio stesso, potranno inoltrare, tramite la prefettura territorialmente competente, i propri atti giuridicamente efficaci con i quali manifestino la loro coerente volontà secondo le modalità previste dal regolamento di servizio.

Comunque a tutti gli altri utilizzatori sarà comunicata l'autorizzazione ottenuta e ai rispettivi affidatari sarà trasmessa la password.

4. PREFETTURE.

Si comunica alle prefetture che non abbiano ancora indicata l'utenza telefonica alla quale attestare in parallelo il terminale Videotel di ripetere la trasmissione del modello A completo del dato predetto tenendo presente che tale utenza dovrà potersi collegare al n. 165 del servizio Videotel della SIP.

Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, i commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano potranno trasmettere gli atti di adesione al nuovo servizio anche nel corso dell'anno 1992.

In ogni caso gli atti trasmessi dalle prefetture dovranno essere sempre accompagnati dal prospetto riepilogativo conforme, secondo il caso che ricorre, ai modelli C e C1 allegati alle precedenti circolari F.L. 18/91 del 20 maggio 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1991) e F.L. 29/91 del 30 settembre 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1991).

5. INIZIATIVE DI FORMAZIONE.

Sono ormai numerosi i comuni che hanno adempiuto alle modalità previste per il collegamento ai servizi telematici del Ministero dell'interno.

Perché i comuni possano utilizzarne appieno la potenzialità, si rende opportuno organizzare corsi di formazione di mezza giornata per i segretari comunali.

Infatti il servizio potrà evolvere rapidamente verso standard di eccellenza solo quando diventerà strumento ordinario di comunicazione tra segretari e Ministero.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che attraverso Ancitel gestisce la rete telematica, ha organizzato sessioni formative per i segretari comunali che si terranno in una prima fase a Roma, data la necessità di disporre di adeguati supporti tecnologici.

6. CALENDARIO DEI CORSI.

I corsi della durata di mezza giornata, dalle 9,30 alle 13,30, si terranno presso la sede di Ancitel, via dei Mamili 11 (angolo via Tuscolana 589, metrò linea A, fermata Porta Furba), 00175 Roma, ogni giorno, dal lunedì al venerdì a partire dal 20 maggio fino al 31 luglio c.a.

I segretari comunali sono invitati a dare la propria adesione indicando il giorno scelto (con almeno una settimana di anticipo), per consentire una organizzazione razionale dei corsi e per fare in modo che le presenze giornaliere non superino le trenta unità.

Sarà cura di Ancitel comunicare direttamente ai partecipanti eventuali variazioni del programma.

Qualora i segretari comunali intendano farsi accompagnare da un dipendente, ne debbono dare comunicazione all'organizzazione nella nota di adesione.

L'adesione dovrà essere comunicata, utilizzando il modulo allegato, via fax (06/7141250) o per lettera all'indirizzo di cui sopra.

7. SEGRETARI COMUNALI INTERESSATI.

Sono interessati all'iniziativa i segretari dei comuni ricadenti nelle seguenti province:

Terni, Perugia, Rieti, Latina, Frosinone, Viterbo, Roma, L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Grosseto, Siena, Arezzo.

8. RACCOMANDAZIONI.

Si coglie l'occasione per ricordare agli enti che non hanno ancora aderito al sistema che ciò appare lesivo della disposizione di legge richiamata in oggetto, la quale deve essere interpretata di contenuto obbligatorio.

Come già richiamato nella circolare 30 settembre 1991, n. F.L. 29/91, detto comportamento omissivo deve essere al più presto rimosso con l'osservanza del precetto legislativo e la conseguente adempienza alle citate istruzioni.

Si rinnova quindi il più pressante invito ai comuni inadempienti a provvedere sollecitamente così come si sollecitano i segretari comunali a partecipare ai corsi di formazione oggetto della presente comunicazione.

9. CONTROLLO DEI COSTI DEL COLLEGAMENTO VIDEOTEL.

Ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge del 28 febbraio 1990, n. 38 e delle successive circolari attuative si conferma che il servizio telematico del Ministero dell'interno è totalmente gratuito, ad esclusione del costo della connessione al 165, pari a uno scatto urbano (indipendentemente dalla distanza) più Lit. 150 per ogni tre minuti di connessione.

Ne consegue che qualsiasi addebito telefonico imputabile al Videotel che vada oltre i costi sopra richiamati è da attribuire ad un uso improprio — anche da parte di terzi che ne siano venuti in possesso — del codice di accesso e della parola chiave opzionale, forniti, in busta chiusa, da SIP a codesto comune.

Entro la fine di settembre 1992 la SIP metterà in funzione una nuova rete Videotel che risolverà alla radice questo genere di problemi, grazie alla eliminazione del «codice di accesso».

Sino a quella data si raccomanda di cambiare sovente la «parola chiave opzionale» (pagina *920# del Videotel) e di controllare gli addebiti (pagina *92#).

Alternativamente il comune può chiedere alla SIP, con raccomandata R.R. indirizzata a «SIP - Direzione nuovi servizi» - Via di Val Cannuta, 186 - 00166 Roma, di disattivare il proprio codice di accesso dalla possibilità di accedere a pagine a pagamento, comunicando il proprio *numero di utenza Videotel* (o mailbox) rilevabile nel tesserino rilasciato da SIP.

In tal caso, tutti i servizi di interesse del comune rimarranno «accessibili» (Cassa depositi e prestiti, Ancitel, PRA) mentre si rende definitivamente impossibile un uso truffaldino del codice da parte di terzi, in quanto non più utilizzabile per consultare servizi a pagamento (a pagina o a tempo).

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, codesto comune è pregato di rivolgersi al gestore del servizio: Ancitel S.p.a. - Via dei Mamili, 11 - 00175 Roma - Tel. 06/7140511, Fax 06/7141250.

Si invita a dare comunicazione della presente a tutti gli enti interessati.

Per il riscontro alla presente circolare può darsi comunicazione via casella postale telematica.

Il Direttore generale: MALPICA

SERVIZI TELEMATICI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

SHEDA DI ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE

Il sottoscritto..

segretario comunale di ....

via/piazza...

c.a.p. .... prov. ....

tel....... / .... fax ....

parteciperà al corso di formazione presso Ancitel S.p.a - Via dei Mamili 11, Roma, il giorno ....

Verrà accompagnato dal sig.: ....

Qualifica e funzione:..

Data, ...

Firma ....

(Da restituirsi, debitamente compilato, ad Ancitel S.p.a - Via dei Mamili, 11 - 00175 Roma - Tel. 06/7140511, Fax 06/7141250).

92A2829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 19 maggio 1992, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Brigadiere dei carabinieri Francesco Molfetta, il 15 marzo 1991, in Celenza Valfortore (Foggia). — Introdottosi, con alcuni subalterni, in un'abitazione invasa dal fuoco, traeva in salvo una donna che giaceva a terra priva di sensi.

Vice brigadiere dei carabinieri Luigi Mastrota, il 15 marzo 1991, in Celenza Valfortore (Foggia). — Introdottosi, con il proprio comandante di stazione e con un subalterno, in un'abitazione invasa dal fuoco, traeva in salvo una donna che giaceva a terra priva di sensi.

Carabiniere Maurizio Tomo, il 15 marzo 1991, in Celenza Valfortore (Foggia). — Introdottosi, con il proprio comandante di stazione ed altro sottufficiale, in un'abitazione invasa dal fuoco, traeva in salvo una donna che giaceva a terra priva di sensi.

Brigadiere dei carabinieri Alessandro Matarazzo, il 16 dicembre 1990, in Biccari (Foggia). — Con pronta determinazione entrava, insieme ad un subalterno, in un appartamento invaso dalle fiamme, salvando così un uomo anziano che giaceva a terra ormai privo di sensi.

Carabiniere Angelo Alma, il 16 dicembre 1990, in Biccari (Foggia). — Con pronta determinazione entrava, insieme ad un superiore, in un appartamento invaso dalle fiamme, salvando così un uomo anziano che giaceva a terra ormai privo di sensi.

Brigadiere dei carabinieri Bartolomeo Sileo, il 20 ottobre 1990, in Rocchetta S. Antonio (Foggia). — Con pronta determinazione introdottosi, insieme ad un subalterno, in un appartamento saturo di gas, veniva investito da una violenta esplosione e, nonostante le ferite riportate, si prodigava per far evacuare l'intero stabile.

Appuntato dei carabinieri Michelino Pillo, il 20 ottobre 1990, in Rocchetta S. Antonio (Foggia). — Con pronta determinazione introdottosi, con un superiore, in un appartamento saturo di gas, veniva investito da una violenta esplosione e, nonostante le ferite riportate, si prodigava per far evacuare l'intero stabile.

Carabiniere Massimo Pedevilla, il 5 marzo 1991, in Roma. — Libero dal servizio, richiamato dalle grida di passanti che segnalavano la presenza di una bombola di gas liquido in fiamme sotto il serbatoio di un'autovettura in sosta, riusciva ad afferrarla e, sebbene ustionato alle mani, a trasportarla in luogo sicuro.

Agente della Polizia di Stato Cesare Pilia, il 26 marzo 1991, in Cuneo. — Intuite prontamente le intenzioni suicide di un giovane riusciva a fermarlo, impedendogli così di condurre a termine l'insano gesto.

Assistente della Polizia di Stato Gilberto Massa, il 27 marzo 1991, in Cuneo. — Senza esitare si introduceva, con alcuni colleghi, in un garage, per trarre in salvo un uomo che stava tentando il suicidio con le esalazioni dei gas di scarico di una autovettura.

Agenti scelti della Polizia di Stato Mauro Re e Giovanni Graziano, il 27 marzo 1991, in Cuneo. — Senza esitare si introduceva, con alcuni colleghi, in un garage, per trarre in salvo un uomo che stava tentando il suicidio con le esalazioni dei gas di scarico di una autovettura.

Vice sovrintendente della Polizia di Stato Nicola Solito, agente della Polizia di Stato Felice Statella e agente scelto della Polizia di Stato Alessandro Cervi, il 18 agosto 1991, in località Po di Volano (Ferrara). — Con pronta determinazione si tuffava in acqua, insieme a due colleghi, in soccorso di una donna che aveva tentato il suicidio.

Assistente capo della Polizia di Stato Giovanni Maria Ruggiu, il 29 marzo 1990, in Genova. — Con tempestività e abnegazione riusciva a bloccare un uomo che tentava di gettarsi sotto un treno a scopo suicida.

Agenti scelti della Polizia di Stato Pietro Spataro, Pietro Scalici e agente della Polizia di Stato Cinzia Ventimiglia, il 10 ottobre 1991, in Palermo. — Non esitava, insieme a due colleghi, ad introdursi in un'abitazione invasa dalle fiamme riuscendo a trarre in salvo un bambino già privo di forze ed in preda al panico.

Vice sovrintendente della Polizia di Stato Giancarlo Floris, il 21 luglio 1991, in Cuneo. — Con pronta determinazione e generoso altruismo, riusciva ad impedire che un uomo si gettasse da un ponte a scopo suicida.

Appuntato scelto della Guardia di finanza Pasquale Spedicato, il 13 giugno 1991, in Rosignano Solvay (Livorno). — Senza esitazione si tuffava in acqua e riusciva ad estrarre dall'abitacolo il conducente di una vettura precipitata in un canale.

Assistente capo della Polizia di Stato Gaetano Vena, il 14 luglio 1990, in Venezia. — Senza esitare si tuffava in acqua per soccorrere un non vedente che vi era accidentalmente caduto e riusciva a trarlo in salvo a riva.

Agenti ausiliari della Polizia di Stato Ettore Scisciani e Raffaele Scisciani, il 6 luglio 1990, in Tarquinia (Viterbo). — Libero dal servizio, si tuffava in mare nonostante le avverse condizioni meteo-marine, riuscendo a salvare una bambina travolta dalle onde.

Agenti scelti della Polizia di Stato Giovanni Vetrano, Giuseppe Drago e agente Francesco Minutoli, il 1° giugno 1991, in Palermo. — Incurante del rischio si introduceva, insieme ad alcuni colleghi, in un'abitazione invasa dal fuoco riuscendo a portare in salvo cinque persone invalide.

Con decreto ministeriale 1° maggio 1992, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile all'agente della Polizia di Stato Antonio Di Grazia con la motivazione di seguito riportata: «In occasione del recente sisma che ha colpito la provincia di Siracusa, interveniva in soccorso di alcuni civili rimasti sepolti dal crollo della loro abitazione e riusciva, collaborando con i vigili del fuoco, a trarli in salvo». — Siracusa, 13 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito riportate:

Vice brigadiere dei carabinieri Salvatore Malfa, il 1° marzo 1991, in Pozzallo (Ragusa). — In occasione di un incendio sviluppatosi in un appartamento non esitava ad avventurarsi, insieme ad un militare dipendente, nei locali invasi dalle fiamme per trarre in salvo due persone anziane.

Carabiniere Rocco Surace, il 1° marzo 1991, in Pozzallo (Ragusa). — In occasione di un incendio sviluppatosi in un appartamento non esitava ad avventurarsi, insieme al proprio superiore, nei locali invasi dalle fiamme per trarre in salvo due persone anziane.

92A2830

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bologna

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Bologna mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, a decorrere dal 10 giugno 1992 negli uffici dei comuni di Bologna, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelfranco Emilia, Castelmaggiore, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 11 agosto 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 28 settembre 1977.

92A2807

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

filologia germanica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:

fertilità del suolo e nutrizione delle piante.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

partiti politici e gruppi di pressione.

Facoltà di economia e commercio:

economia pubblica;
statistica economica.

Facoltà di architettura:

restauro dei monumenti.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2849

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1991 concernente: «Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari pericolosi». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1991).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, riportante le etichette dei presidi sanitari pericolosi, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopramenzionato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 160, al 26° rigo del riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario FOSBLANC, ove è scritto: «Registrazione Ministero sanità n. *2691*», leggasi: «Registrazione Ministero sanità n. *2681*»;

alla pag. 176, alla quartultima riga del riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario SULDAN, ove è scritto: «Registrazione Ministero della sanità n. *0477*», leggasi: «Registrazione Ministero della sanità n. *0447*»;

alla pag. 183, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario TOTERBA, invece della fiamma apposta sopra l'indicazione di pericolo «comburente» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo: «una fiamma sopra un cerchio»;

alla pag. 395, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario AFITAN, alla 2ª colonna, quartultima riga, dove è scritto: «registrazione Ministero della sanità n. 4840 del *14*-6-1982», leggasi: «registrazione del Ministero della sanità n. 4840 del *19*-6-1982»;

alla pag. 396, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario DACUTRIN 20 EC, alla 2ª colonna, dove è scritto: «Registrazione del Ministero della sanità n. *2170* del 10-4-1976», leggasi: «Registrazione del Ministero della sanità n. *2120* del 10-4-1976»;

alla pag. 591, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario CHIMIGHON PB, invece della croce di S. Andrea apposta sopra l'indicazione di pericolo «MOLTO TOSSICO» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo: «un teschio su tibie incrociate»;

alla pag. 592, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario CLOMITANE, invece della croce di S. Andrea apposta sopra l'indicazione di pericolo «TOSSICO» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo: «un teschio su tibie incrociate»;

alla pag. 594, nella 1ª colonna, sotto il riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario CUPRENOX 30, in luogo delle indicazioni, illeggibili, relative alla officina di produzione ed alle taglie, leggasi: «Officina di produzione: DIACHEM S.p.a. - Albano S. Alessandro (BG)» e «taglie autorizzate: kg 1 e 5»;

alla pag. 597, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario DIDIVANE 50 EC, invece della croce di S. Andrea apposta sopra l'indicazione di pericolo «TOSSICO» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo: «un teschio su tibie incrociate»;

alla pag. 602, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario FITODITH 80, alla quartultima riga, ove è scritto: «Registrazione Ministero della sanità n. 4277 del 19-3-*1980*», leggasi: «Registrazione Ministero della sanità n. 4277 del 19-3-*1981*;

alla pag. 606, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario FORATE CHIMIBERG CHIMIFOS 5 G, invece della croce di S. Andrea apposta sopra l'indicazione di pericolo «TOSSICO» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo: «un teschio su tibie incrociate»;

alla pag. 607, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario HERCYNIA GELB, invece della croce di S. Andrea apposta sopra l'indicazione di pericolo «TOSSICO» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo: «un teschio su tibie incrociate»;

alla pag. 619, prima colonna, sotto il riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario METILDIENE K in luogo della indicazione delle taglie autorizzate, illeggibili, leggasi: «taglie autorizzate l. 1-5-20»;

alla pag. 624, 1ª colonna, sotto il riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario PHYTOX RAME BLU, in luogo delle indicazioni, illeggibili, relative alle officine di produzione ed alle taglie, leggasi: «Officine di produzione DIACHEM S.p.a. - Albano S. Alessandro (BG) e CAFFARO S.p.a. - Adria/Cavanella taglie autorizzate kg 1-5-10»;

alla pag. 638, 1ª colonna, entro il riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario TURFENE L, alla 5ª riga, ove è scritto: «MECOPROP sale *sodico*», leggasi: «MECOPROP sale *potassico*»;

alla pag. 731, nella terza colonna del riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario THOSTOXIN, dopo le parole: «contenuto: kg 1,440 di compresse (16 tubi da 30 compresse da gr 3)» sono aggiunte le parole: «kg 1,5 di compresse (500 compresse da gr 3)»;

alla pag. 775, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario MANGAVIS 80 PB, sotto il simbolo di pericolo croce di S. Andrea, sono aggiunte le parole: «IRRITANTE» e «CLASSE III».

alla pag. 785, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario TRIDEX LF, al terzo rigo, ove è scritto: «mancozeb puro g 38 (= *0* g/l)» leggasi: «mancozeb puro g 38 (= *495* g/l)»;

alla pag. 1326, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario VIDESOL 95, invece della fiamma apposta sopra l'indicazione di pericolo «comburente» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo: «una fiamma sopra un cerchio»;

alla pag. 1657, la denominazione e le specificazioni del prodotto «NATAL - anticrittogamico agricolo polvere bagnabile» sono sostituite dalle parole: «DITHANE DG - fungicida granuli idrodispersibili (Rohm and Haas)»;

alla pag. 1689, ultima riga del primo riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario BRESTAN DS, ove è scritto: «registrazione n. *2174* del *23-6*-1976», leggasi: «registrazione n. *217* del *26-3*-1976»;

alla pag. 1717, riportante l'etichetta del presidio sanitario MAPOSOL, alla seconda colonna, ultima riga, dopo le parole: «taglie autorizzate: 5-6-12», è aggiunta la parola «litri»;

alla pag. 1750, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario KALIRAM, al quinto rigo, ove è scritto: «Composizione: rame *ossicloruro* g 32», leggasi: «Composizione: rame *metallo* g 32 (sottoforma di rame ossicloruro)»;

alla pag. 1756, riportante l'etichetta del presidio sanitario KLARTAN 20 FL, alla prima colonna, sotto la voce «Informazioni per il medico», alla quarta riga ove è scritto: «Sintomi a carico del S.N.C.: *remori*», leggasi: «Sintomi a carico del S.N.C.: *tremori*»;

alla pag. 1756, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario KLARTAN MIX, la «croce di S. Andrea» è sostituita dal simbolo di pericolo: «teschio con tibie incrociate»;

alla pag. 1780, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario SANDOFAN M8, il «teschio con tibie incrociate» è sostituito dal simbolo di pericolo: «croce di S. Andrea»;

alla pag. 1794, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario TRI MILTOX BIANCO, sotto la denominazione del prodotto, ove è scritto: «Anticrittogamico in polvere bagnabile, *di colore blu intenso* - costituito da sali di rame, zinco e manganese», leggasi: «Anticrittogamico in polvere bagnabile, costituito da sali di rame, zinco e manganese»;

alle pagine 1909, 1921, 1924, 1927, 1931, 1939 e 1942, nel riquadro, la «croce di S. Andrea» è sostituita dal simbolo di pericolo «teschio con tibie incrociate»;

alla pag. 2358, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario GRASSKILLER S, sopra l'indicazione di pericolo «comburente» invece della fiamma deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo «una fiamma sopra un cerchio»;

alla pag. 2382, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario MECOSIP, sopra l'indicazione di pericolo «tossico», invece della «croce di S. Andrea» deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo «teschio con tibie incrociate»;

alla pag. 2424, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario PANTOX NT, sopra l'indicazione di pericolo «comburente» invece della fiamma deve intendersi apposto il corrispondente simbolo di pericolo «una fiamma sopra un cerchio»;

alla pag. 2621, sotto la denominazione del prodotto «FOSTOGAS», le parole del secondo rigo «FUMIGANTE SOLIDO IN COMPRESSE PER LA DISINFESTAZIONE», sono sostituite dalle parole «Fumigante solido in compresse e *in pellets per la disinfestazione*»;

alla pag. 2646, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario IBERTOX PASTA, al 14° rigo, le parole «*Pennwalt Holland B.V.* - Rotterdam (Olanda)» sono sostituite dalle parole: «ATOCHEM AGRI B.V. Rotterdam (Olanda)»;

alla pag. 2651, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario LORSBAN 12 EC, il simbolo e le indicazioni di pericolo: «teschio con tibie incrociate - classe I - TOSSICO» sono sostituite dal simbolo e dalle indicazioni di pericolo «Croce di S. Andrea - NOCIVO - II classe»;

alla pag. 2670, riportante l'etichetta del presidio sanitario Ossicloruro 50 M.I., al rigo 14°, dove è scritto: «Prodotto nello stabilimento CUPROQUIM Corp. Texas (USA)», si legga: «Prodotto e formulato nello stabilimento CUPROQUIM - Corp. MESSICO»;

alla pag. 2676, riportante l'etichetta del presidio sanitario PENNTOX MS, ai righi 16° e 17°, dove è scritto: «*Pennwalt France* - Vaas (Francia)», si legga: «*Atochem Agri S.A.* - Vaas (Francia)»;

alla pag. 2722, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario Siafos la classe tossicologica (I classe), il simbolo di pericolo (teschio con tibie incrociate) e l'indicazione di pericolo (TOSSICO), sono rispettivamente modificati in II classe - Croce di S. Andrea - NOCIVO;

alla pag. 2830, riportante l'etichetta del presidio sanitario SILPRENE II, al rigo 9°, sono soppresse le parole «Epicloridrina g 1» e ai righi 13° e 14°, ove è scritto, «Infiammabile - Tossico per *inalazione*, ingestione *e contatto con la pelle - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Può provocare il cancro*», leggasi: «Infiammabile - Tossico per ingestione»; al rigo 16°, ove è scritto: «Non respirare i *vapori*» leggasi: «Non respirare i *fumi*» e al rigo 19° vanno soppresse le parole: «*Evitare l'esposizione - seguire le istruzioni per l'uso*»;

alla pag. 2872, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario BACID, nel quartultimo rigo, la data di registrazione «30-3-*1987*» è così sostituita: «30-3-*1983*»;

alla pag. 2874, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario BIETOSTI, nel quartultimo rigo, la data di registrazione indicata «*26*-6-1987» è così sostituita: «*24*-6-1987»;

alle pagine 2897, 2915, 2616 e 2918, il simbolo di pericolo «croce di S. Andrea» è sostituito dal «teschio con tibie incrociate»;

alla pag. 2923, prima colonna, sotto il riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario FUNGI MZ, all'ultimo rigo, dopo le parole «taglie autorizzate kg 1-5-25», vanno aggiunte le parole «altra officina autorizzata: Diachem S.p.a. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)»;

alla pag. 3107, nel riquadro riportante l'etichetta del presidio sanitario GRASSKILLER sopra l'indicazione di pericolo «COMBURENTE» la fiamma è sostituita dal corrispondente simbolo di pericolo «una fiamma sopra un cerchio».

92A2679

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 15 ottobre 1991 recante: «Rideterminazione delle dotazioni degli uffici della pubblica amministrazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 dell'11 aprile 1992).

All'art. 11, sesto rigo, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 16, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., nonché per consentire larga partecipazione delle *imposte* di produzione. Fermo rimanendo *l'esigenze* di mantenere...», si legga: «..., nonché per consentire larga partecipazione delle *imprese* di produzione. Fermo rimanendo *l'esigenza* di mantenere...».

Alla tabella 4 allegata al predetto decreto e riportata alla pag. 18, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, alla penultima proposizione dove è scritto: «La struttura dei mobili può essere in metallo o in legno placcato in laminato plastico, melaninico *e* nobilitato.», si legga: «La struttura dei mobili può essere in metallo o in legno placcato in laminato plastico, melaninico *o* nobilitato.».

92A2809

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.